

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Il presente Regolamento disciplina la costituzione dell'Elenco Avvocati accreditati presso Edisu Piemonte, ne fissa i requisiti e i criteri per l'iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le modalità di eventuale aggiornamento.

Art. 1 - Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti:

- i liberi professionisti singoli;
- i liberi professionisti associati in associazioni professionali.

Nel caso di associazioni professionali, ciascun singolo professionista dovrà presentare domanda d'iscrizione all'Elenco Singolarmente

Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, devono sussistere i seguenti presupposti:

- a. l'oggetto dell'incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice;
- b. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati o determinabili durata, luogo, e oggetto dell'incarico da conferire.

Art. 3 Costituzione e aggiornamento

Per la formazione dell'Elenco, EDISU Piemonte ha predisposto un Avviso pubblicato sul sito web dell'Ente corredato dal presente Regolamento e dai relativi allegati.

Le domande d'iscrizione all'Elenco dovranno essere presentate esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: edisu@cert.edisu.piemonte.it

E' possibile presentare domande d'iscrizione oltre detto termine ed in qualunque momento, ma l'inserimento nell'albo avverrà con una revisione trimestrale. È esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda d'iscrizione.

Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati copia del documento d'identità in corso di validità e il curriculum vitae del l'avvocato richiedente. Si precisa che il curriculum vitae dovrà essere redatto secondo il formato europeo. Le domande d'iscrizione pervenute saranno esaminate e, all'esito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà costituito l'Elenco, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni. L'iscrizione degli avvocati nell'Elenco è valida per tre anni dalla data di pubblicazione

dell'Elenco stesso. L'Elenco costituito sarà pubblicato sul sito web dell'Ente. Tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.

Art. 4 Requisiti di iscrizione

Ciascun richiedente l'iscrizione all'Elenco dovrà rendere, idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, relativamente alle ipotesi applicabili;

b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno cinque anni, all'Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori sarà necessaria solo per gli incarichi davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

c) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;

d) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;

e) aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, un volume di affari pari ad almeno 50.000,00 euro, IVA e CPA escluse. In caso di esercizio dell'attività anche in forma associata, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d'affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (pro-quota)

f) negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno a 30.000 euro, IVA e CPA escluse;

h) aver svolto, nell'anno solare antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, almeno 3 incarichi in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione;

i) possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;

j) essere dotato, al momento del conferimento dell'incarico/degli incarichi e per tutta la durata dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al suo/loro svolgimento, anche in considerazione dei Distretti di Corte di Appello per i quali si richiede l'iscrizione, ed in particolare di strumenti informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all'Albo degli avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 09.00/19.00.

Art. 4 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi

Gli avvocati saranno iscritti nell'Elenco in ordine alfabetico, per tipologia specialistica e con la precisazione dei requisiti di Cassazionista.

Verranno pertanto formati gli elenchi relativi a :

- Diritto Amministrativo;
- Diritto Civile;
- Diritto Penale:

Al fine del conferimento di incarico, saranno estratti tre nominativi, con sorteggio pubblico, e si applicherà il criterio di rotazione, al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale richiedendo a ciascuno un'offerta economica. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore offerta, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5 del presente Regolamento.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Ente .

Art. 5 – Quantificazione del compenso

Per la quantificazione del compenso dovrà essere considerato il valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , che potrà essere decurtato fino al 60% e aumentato, in casi eccezionali fino al 20%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate. Saranno riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente o altra figura da questo individuato tra il personale avente i requisiti e non impiegato nella medesima attività.